

- ESTINZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA
 PER CANCELLAZIONE VOLONTARIA -
 - EFFETTI SULLA CAPACITA' PROCESSUALE -
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice Antonella Rimondini ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al rg. n. 8929/2008 promossa da:

- attore

contro

1 s.c. a r.l.
 c. a r.l. in liquidazione

- convenuti

Il Giudice,
 letti gli atti ed i documenti depositati dalle parti;
 rilevato che all'udienza del 5 luglio 2011 il procuratore della s.c. a r.l.
 ha dato atto che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data
 23.12.2008;
 considerato che, dopo le modifiche apportate all'art. 2495 c.c. dal d.lgs. 6/2003,
 la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione
 della società;
 tenuto conto che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente
 chiarito che qualora all'estinzione della società *"non corrisponda il venir meno
 di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un
 fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società
 non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore
 sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto
 riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente
 societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti
 sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società*

estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso" (cfr. Cass., S.U., 12.3.2013, n. 6070);

rilevato che la cancellazione dal registro delle imprese della s.c. a r.l. in liquidazione pare essersi verificata dopo l'introduzione del giudizio, se pur prima della costituzione della società (con conseguenti riflessi sulla validità della costituzione medesima), ma è stata dichiarata solo in corso di causa;
ritenuto quindi che la società abbia perso la capacità di stare in giudizio e che, pur essendo già costituito il liquidatore in proprio (), non si possa ritenere che lo stesso sia intervenuto in prosecuzione della società, essendo stato evocato in giudizio ed essendosi costituito rispettivamente per rispondere e resistere all'azione risarcitoria proposta nei suoi diretti confronti;
ritenuto quindi che sia necessario dichiarare l'interruzione del processo;

P.Q.M.

Dichiara l'interruzione del processo.

Si comunichi.

Modena, 6 maggio 2013

Il Giudice
Antonella Rimondini

